

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

è costituito, ai sensi dell'art. del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

" ASSOCIAZIONE NATURALISTICA LA NOSTRA CIAPPA"

che assume la forma giuridica di associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D.Lgs 117/17, l'Ente di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'organizzazione ha sede legale nel comune di Chiappa di Valbrenna. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 FINALITA' E ATTIVITA'

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art.5 del D.Lgs 117/17, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accortamente delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e

Potrà organizzare accompagnamenti alla popolazione su percorsi verdi e con valenza ambientale, nonché mettere a disposizione i propri volontari ad altre organizzazioni od istituzioni per iniziative di sviluppo della sensibilità ambientale e culturale. Potrà concorrere all'assistenza dei cittadini durante eventi e manifestazioni, promuovere manifestazioni volte alla diffusione delle finalità per le quali si è costituita ad opera dell'associazione. Tutte le prestazioni dell'associazione sono gratuite.

Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente all'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

ART. 3 ATTIVITA' DIVERSE

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs 117/17 e della normativa vigente.

ART. 4 DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 117/17.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di svolgimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

L'organizzazione è a carattere aperto.

Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utili.

E' concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs, 117/17.

L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato, la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione dell'attività o perdita di requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purchè iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi della legge;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontario dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro nè diretto nè indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs 117/17.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/17.

che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART.8 ORGANI SOCIALI,GRATUITA' E DURATA

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/17
- Organo di revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/17.

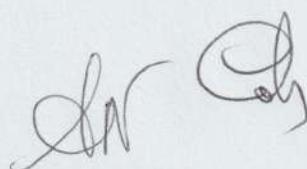
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART- 9 ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. E' presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per



quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Hanno diritto al voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la

convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato dalla legge per la revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, o dall'atto costitutivo.

da un numero dispari di membri deciso dall'assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs 117/17.

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purchè siano presenti e votanti più di due membri.

L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario provvede designando il primo dei non eletti o procedendo alla elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.

adempimenti previsti dalla norma;

- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti.

L'organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e

all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/17. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del D.L. 117/17

solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs 117/17;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti di monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/17. E' formato, in caso di nomina da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'assemblea all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 RISORSE

L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/17 e della normativa vigente.

L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 117/17.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs 117/17.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/17 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs 117/17.

ART. 18 RAPPORTI DI LAVORO

L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs 117/17.

ART. 19 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs 117/17 e salva diversa destinazione importa dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

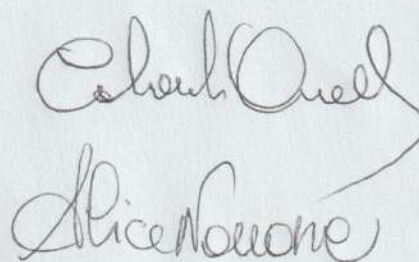
ART. 20 STATUTO

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia-



Two handwritten signatures in black ink. The top signature is 'Gabriele Quella' and the bottom signature is 'Alice Nuvone'.

ottoscritta ORNELLA COLOMBO

a Castellanza (Va) *il 1/4/1948*

dente a Milano Viale Espinasse 102

fono: 3485641361

rizzo email: ornellanavone@libero.it

sapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false (ai sensi
art. 75 e 76 del DPR n. 445/2000) sotto la propria responsabilità

dichiara

essere in possesso dell'originale dell'atto presentato per la
strazione, la conformità all'originale dell'atto presentato per la
strazione e degli eventuali allegati o dell'immagine inviata.

impegna a depositare l'atto originale e gli eventuali allegati al termine
periodo emergenziale.

de che la comunicazione degli estremi di registrazione da parte
ufficio venga inviata all'indirizzo mail sopra indicato, gestito dalla
oscritta.

ottoscritta dichiara inoltre di essere informata, che i dati personali
cati sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del
196/2003, così come modificato dal dlgs 101/2018 con modalità
ee a garantirne la riservatezza e la sicurezza ed utilizzati nell'ambito
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa-

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPGE UT GENOVA 1

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 4536/005
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 11/10/2020 REGISTRATO IL 27/10/2020
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO M150730

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 95052690104 ASSOCIAZIONE NATURALISTICA LA NO
 ID. TELEMATICO: TLG20L004536005SJ

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N. ORD. COD. FISC.
 1 - 95052690104

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N. ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI	
		VALORE DICHIARATO :	0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI:	1

NOTE:

ADEGUAMENTO STATUTO
 PROT XXX EMAIL ORNELLANAVONE@LIBERO.IT